

AVV. ANDREA FIGLIUZZI
Viale della Libertà, 5 – 89822 Serra S. Bruno (VV)
Tel e Fax 0963/71662 – Cell. 349/1950148

TRIBUNALE DI RIETI

- SEZIONE LAVORO -

**RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.
700 C.P.C. CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.**

Per la Prof.ssa **CIAMPONE Giusi** (C.F.: CMPGSI76C45D643Q),
rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Andrea
Figliuzzi, Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z, presso lo studio del quale sito in
Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà è elettivamente domiciliata, il quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero
di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro pro tempore –
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – in persona del
Dirigente pro tempore – con sede in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 41,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di
Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO IX –
AMBITO TERRITORIALE DI RIETI** – in persona del Dirigente pro
tempore – con sede in Rieti (RI), Viale Cesare Verani n. 7, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

Dei Docenti inseriti nella I Fascia G.P.S. Sostegno di Rieti valida per il biennio 2024/2026 per la classe di concorso ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado);

PER LA DECLARATORIA

di illegittimità della rettifica del punteggio e della posizione della ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. (Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenze) previste dall'O.M. n. 88/2024 della provincia di Rieti – posto di sostegno - del personale docente della scuola secondaria di II grado valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 pubblicate con prot. 42 del 05.08.2024; del decreto dell'Ufficio Scolastico Emilia-Romagna Ambito Territoriale Provinciale di Forlì-Cesena, a firma del dirigente p.t., pubblicato sul sito web istituzionale, n. 42 del 05.08.2024 e dell'allegata Graduatoria Provinciale Supplenze (G.P.S.), nella parte in cui attribuisce alla docente CIAMPONE Giusi, per la classe di concorso ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado) la posizione n. 209 con complessivi punti 12,00, invece che punti 53,50;

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

del diritto soggettivo della ricorrente a vedersi valutati il voto del titolo di Specializzazione sul Sostegno quale titolo d'accesso alla c.d.c. ADSS, il servizio svolto come docente supplente nell'a.s. 2023/2024 e i titoli culturali come previsto dalla Tab. 7 allegata all'O.M. 88/2024, con conseguente condanna all'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.

PREMESSO IN FATTO

La Prof.ssa Ciampone Giusi ha conseguito il titolo di Specializzazione sul

Sostegno all'estero, ai fini dell'esercizio della professione di Docente di

SOSTEGNO, classe di concorso ADSS, nella Scuola Secondaria Superiore

di II Grado;

Una volta conseguito il titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione

di Docente di SOSTEGNO, classe di concorso ADSS, nella Scuola

Secondaria Superiore di II Grado, ha presentato domanda al MIUR secondo

il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva

2013/55/UE al fine di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante, non

ricevendo, ad oggi, alcuna comunicazione relativamente all'istanza di

riconoscimento;

Successivamente, in attesa di ricevere comunicazioni inerenti il

riconoscimento del titolo richiesto con istanza inviata al MIUR, l'odierna

ricorrente, nel mese di aprile 2023, presentava domanda di inserimento negli

Elenchi Aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la Provincia di Rieti;

A seguito della presentazione della domanda, l'Ufficio Scolastico Provinciale

di Rieti ha provveduto ad inserire con riserva la Prof.ssa Ciampone Giusi

negli Elenchi Aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la Provincia di Rieti,

per la classe di concorso ADSS – Sostegno per la Scuola Secondaria di II

Grado;

In data 16 maggio 2024 è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 88, con il

quale il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le *“Procedure di aggiornamento*

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e

6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative

supplenze per il personale docente ed educativo”.

Successivamente, sono state emanate le istruzioni operative del Ministero

dell'Istruzione, ed è stata disposta l'apertura delle funzioni telematiche nel periodo compreso tra il 20 maggio 2024 (h. 9,00) ed il 10 giugno 2024 (h. 23,59), termine ultimo per la presentazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento in GPS successivamente prorogato al 24 giugno 2024.

L'odierna ricorrente **in data 27.05.2024**, nei termini di cui all'O.M. 88/2024, ha provveduto a presentare la nuova domanda di inserimento/aggiornamento in G.P.S. per il biennio scolastico 2024/2026;

Per l'inoltro della domanda telematica la ricorrente, come fatto per gli anni precedenti, ha posto particolare attenzione a corredare la stessa di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere il giusto punteggio in graduatoria;

In data 5 Agosto 2024 con decreto dirigenziale m_pi AOOUSPRI REGISTRO DECRETI.R.0000042.05-08-2024, l'Ambito Territoriale di Rieti provvedeva a pubblicare le G.P.S. di I e II fascia, da cui risultava attribuito alla docente, per la classe di concorso ADSS, il punteggio complessivo di 12,00 di cui 12,00 per titolo di accesso e 0,00 per altri titoli.

La ricorrente constatava che, pur avendo inserito correttamente nella Sez.A1 della domanda il titolo di accesso in suo possesso (Titolo di Specializzazione sul Sostegno) ex D.M. 249/2010, erroneamente aveva indicato il punteggio di 8/100 quando in realtà il punteggio esatto era di 9,5 che rapportato in centesimi equivale a 95/100 in contrasto con il punteggio dapprima indicato.

La ricorrente constatava, inoltre che, pur avendo regolarmente inserito i titoli culturali nella TAB 7 come fatto per la TAB 4 relativamente alle altre c.d.c. nelle quali risulta inserita nelle G.P.S. di II Fascia, questi titoli non risultavano

conteggiati. Dopo la pubblicazione della “graduatoria provvisoria”, già in

data 07/08/2024, la ricorrente inoltra reclamo a mezzo P.E.C. allegando

anche i titoli culturali dichiarati nella domanda ed effettivamente posseduti al

fine di denunciare gli errori presenti in suo danno ed ottenere, in autotutela da

parte della P.A. intimata, la correzione della graduatoria de qua;

Con il reclamo, pertanto, la ricorrente chiedeva la corretta attribuzione del

punteggio per la c.d.c. ADSS rappresentando che il caricamento in

piattaforma è stato più volte interrotto da estrema lentezza della piattaforma

stessa che faceva di colpo uscire dalla stessa causando problemi nel

caricamento;

La richiesta veniva riscontrata dalla Direzione Generale per i Sistemi

Informativi e la Statistica del M.I.M. in data 14.08.2024 a mezzo mail dove

rappresentava che *“per quanto concerne il punteggio della Graduatoria ADSS*

di 12 punti, assegnati nel biennio precedente e validati dall’Ufficio, avendo

confermato la Graduatoria (non aggiornata) il punteggio è rimasto quello

*dello scorso biennio, **e che l’Ufficio Scolastico competente, su richiesta, può***

***operare le opportune rettifiche**”;*

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti non ha mai dato riscontro al reclamo

inviato in data 09.08.2024, né tantomeno la ricorrente è stata posta nella

condizione di vedere migliorata la propria posizione in graduatoria;

Già dalla narrazione dei fatti si evince la manifesta illegittimità dell’operato

della P.A., e la Prof.ssa Ciampone Giusi, a causa dell’erroneo punteggio

attribuito e del mancato riconoscimento sia del servizio prestato che dei titoli

culturali posseduti, ha visto bruscamente decrescere la propria posizione in

graduatoria con ovvie ripercussioni sulla possibilità di ottenere un incarico di

supplenza in qualità di docente supplente di sostegno sin dalla pubblicazione del 1° bollettino di nomina che verrà pubblicato entro fine Agosto 2024;

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, è interesse della Prof.ssa CIAMPONE Giusi agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento del proprio diritto soggettivo ad ottenere la rettifica del punteggio erroneamente attribuite dall'U.S.P. di Rieti con conseguente riposizionamento nella Graduatoria di I Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. ADSS, per i seguenti

MOTIVI

1) INADEGUATO E PESSIMO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLE GRADUATORIE G.P.S. – CONTINUI BLOCCHI E PERDITA DEI DATI – ERRORI DEL SISTEMA NON IMPUTABILI AL DOCENTE – ECCESSO DI POTERE – CATTIVO USO DEL POTERE.

Moltissimi sono stati i macroscopici errori ad oggi ancora presenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, con migliaia di docenti che si sono visti decurtare il punteggio relativo al servizio, al titolo di abilitazione o addirittura che si sono visti azzerare il punteggio.

Fin dal primo giorno di apertura della finestra temporale sul portale Istanze Online, si sono susseguiti continui errori, bug di sistema e incertezze, e tutto ciò in un arco temporale ristretto, solo 15 giorni concessi agli aspiranti insegnanti per inviare la relativa domanda, inserire tutti i servizi e sperare che tutto fosse stato caricato correttamente. Inoltre tra gli inconvenienti più comuni che gli interessati, tra cui l'odierna ricorrente, hanno riscontrato c'è stata la difficoltà di accesso alla piattaforma in alcuni momenti della giornata,

forse dovuta a ondate di sovraffollamento all'interno del portale stesso; ad ancora, altro problema molto diffuso ha riguardato il PDF di riepilogo della domanda che è risultato incompleto o erraneo.

Il Ministero dell'Istruzione ha adottato la piattaforma Istanze Online con una procedura che, sebbene testata e a regime dall'anno 2020, si è rilevata sempre nella realtà dei fatti e della sua operatività piena di falle.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 88 DEL 16/05/2024 - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, in diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante per la c.d.c. ADSS.

Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio della docente Ciampone.

Pubblicate le graduatorie definitive, tuttavia, la docente Ciampone Giusi prendeva contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati correttamente attribuiti i punteggi relativi al servizio svolto nell'a.s. 2023/2024 appena concluso e ai titoli culturali posseduti. Nonostante il

reclamo inoltrato l'amministrazione non ha messo in atto le opportune verifiche alla luce delle informazioni fornite con il reclamo.

Invero, a fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, evidentemente, del servizio svolto dall'odierna ricorrente dal 2007 al 2017. Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

E' indubbio che l'erronea attribuzione del punteggio sia da ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande.

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti. Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 88/2024 secondo cui *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

A tal proposito deve ribadirsi che i dati relativi al servizio prestato dalla ricorrente, che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione, erano già in possesso dell'amministrazione. Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza che trattasi di errore di sistema. Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. A tal proposito degna di nota la pronuncia del TAR Trentino Alto Adige che con la sentenza del 15 aprile 2015, n. 149 ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che,*

tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque, delle procedure informatiche". In termini analoghi il TAR Lazio con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che "è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica".

Analogamente il TAR Toscana che con la sentenza n. 1073/2016 ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale. Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero e, dunque, lo Stesso debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere

ad una rettifica del punteggio della ricorrente si appalesa illogico e

irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e

congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si

traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente

avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in

essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio

funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare

l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico

secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli

interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di

garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un

trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si

sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo

amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata

tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Notevole il pregiudizio subito dalla docente che a causa dell'inerzia

dell'Ufficio Scolastico, si vedeva attribuiti ben 41.5 punti in meno nella classe

di concorso ADSS a dispetto di quanto previsto dalla Tabella A7 allegata

all'O.M. n. 88/2024 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle

graduatorie provinciali per le supplenze per il Sostegno, difatti:

- Punteggio Titolo d'Accesso espresso in centesimi da 91 a 95=**22 PUNTI**

- Percorso di Specializzazione conseguito all'estero con ammissione selettiva o a numero programmato **12 PUNTI**;

- Certificazione CeCLIL **3 PUNTI**;

- Certificazione Linguistica in inglese di livello C1 **4 PUNTI**;

- Certificazione Informatica EIRSAF Full **0.5 PUNTI**;

- Servizio di Insegnamento prestato su posto di sostegno svolto per intero anno scolastico **12 PUNTI**;

Totale =22+12+3+4+0,5+12= 53,50 PUNTI a fronte degli odierni 12!!!

Non si comprende, francamente, come, una volta segnalato l'errore e il pregiudizio subito, allegando i titoli culturali e il contratto di supplenza, l'amministrazione abbia disatteso le richieste della docente considerato che avrebbe ben potuto provvedere in autotutela non solo a rimediare ad un evidente errore causato dal malfunzionamento del portale **ma anche a dare corso al cosiddetto "soccorso istruttorio"**, utile nell'occasione alla regolarizzazione della documentazione prodotta e alla relativa correzione del punteggio come ingiustamente determinato da un errore attribuibile solo ad un malfunzionamento del portale.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qualvolta sussistono ragioni di urgenza o quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorchè momentaneamente.

La scansione temporale imposta dall'Amministrazione, peraltro, induce

questa difesa a richiedere l'emissione di un Decreto Inaudita Altera Parte, in quanto è un dato pacifico che la procedura per il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 del 16.05.2024 **saranno disponibili nel periodo compreso tra il 26 ed il 31 agosto 2024.**

Da giorno 26 Agosto presumibilmente partiranno ufficialmente le procedure per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

La conclusione delle operazioni e la relativa pubblicazione/comunicazione degli esiti dovrebbero avvenire in una data antecedente al 1° Settembre 2024, indicativamente entro la fine del mese di agosto 2024.

Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è la certezza che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la pubblicazione del Bollettino delle nomine, si formula istanza affinché il Magistrato assegnatario del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo la sospensione degli atti impugnati, onde consentire all'odierna ricorrente di esercitare il suo diritto **costituzionalmente previsto, tutelato e salvaguardato**, di giovare di ogni forma di tutela cautelare prevista dall'ordinamento, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare mediante Decreto Inaudita Altera Parte. **In mancanza della richiesta misura cautelare, infatti, si verificherebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile tenuto conto dell'erroneo punteggio di 12 punti**

attribuito a fronte del corretto punteggio di 53.5, ordinando all'U.S.P. di

Rieti di adottare tutte le misure necessarie ad operare la rettifica del

punteggio e contestuale ricollocazione nella Graduatoria di I Fascia per

la c.d.c. ADSS, al fine di consentire alla ricorrente di partecipare alla

procedura delle nomine con punteggio corretto e avere possibilità di

ottenere un incarico come docente supplente di sostegno. Anche in ragione

dell'imminente avvio dell'anno scolastico e della procedura di individuazione

dei docenti ai fini del conferimento incarico di supplenza, nonché il continuo

scorrimento ad esaurimento delle G.P.S., la posizione della ricorrente merita

immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura

cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave ed

irreparabile. Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra illustrato, è rappresentato

da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo

della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta

evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto

punteggio e il contestuale corretto posizionamento nella I Fascia delle

graduatorie provinciali per la c.d.c. ADSS. In merito al *fumus*, pertanto, si

rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Sul Periculum in Mora

Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del

presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo,

quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione

resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla

ricorrente [c.d. *periculum in mora*]. In merito al *periculum in mora*, giova

evidenziare che il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla

decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla Prof. Ciampone Giusi.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già nel corso del prossimo anno scolastico 2024/2025.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dall'odierna ricorrente ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta

tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rieti affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE

AL CONTRADDITTORIO che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare:

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso ADSS, gestite dall'Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti con il punteggio di **53.50**;

Conseguentemente, per l'effetto, **ORDINARE** all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (U.S.R. Lazio), Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti ed ove occorra al M.I.M. di procedere alla correzione delle suddette G.P.S., inserendo la ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lei spettante per

come sopra specificato;

Ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente **DISAPPLICARE** gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (Graduatorie Provinciali delle Supplenze e Graduatorie di Istituto della Provincia di Rieti vigenti per il biennio 2024-2026 per la classe di concorso ADSS);

ORDINARE alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;

ADOTTARE ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame **ORDINARE** e/o dichiarare tenute e/o **CONDANNARE** le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente nel rispettivo posto e con il punteggio a lei spettante per come sopra specificato;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare al M.I.M. l'esibizione dell'eventuale documentazione

ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, i ricorrenti, come da dichiarazione che si produce, dichiarano di essere titolare di un reddito ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 **con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.**

Si producono in copia i seguenti documenti:

- Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/05/2024;
- Domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS della Provincia di Rieti per la classe di concorso ADSS;
- Copia Titolo di Accesso (Specializzazione sul Sostegno);
- Copia Titoli Culturali in possesso della Prof.ssa CIAMPONE Giusi;
- Copia Contratto di lavoro del 04/09/2023;
- Copia Reclamo inoltrato a mezzo PEC del 09/08/2024;
- Copia Risposta da parte della Direzione Generale per i sistemi informativi e la Statistica;

Serra San Bruno, 23.08.2024

Avv. Andrea Figliuzzi

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART.
151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al

corretto inserimento nella graduatoria d'istituto di I Fascia per la c.d.c. ADSS, pubblicata il 05/08/2024 in modalità online e sopra riportate;

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nella ridetta Graduatoria per la c.d.c. ADSS potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente;

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nella I Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2024/2026, classe di concorso ADSS.

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi

quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Lazio,

dell'Ambito Territoriale di Rieti e/o del M.I.M.

Con Osservanza.

Serra San Bruno, 23.08.2024

Avv. Andrea Figliuzzi